

GREEN PASS DALL'01 FEBBRAIO 2022

NO GREEN PASS

Non è necessario il Green Pass per le attività che si svolgono in locali al chiuso appartenenti alle seguenti categorie:

Esigenze alimentari e di prima necessità per le quali è consentito l'accesso esclusivamente per le attività commerciali di vendita al dettaglio:

- Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande (supermercati, ipermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari, esclusi in ogni caso il consumo sul posto);
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
- Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di articoli sociosanitari;
- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica;
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

Esigenze di salute per le quali è sempre consentito l'accesso per l'approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e comunque alle strutture sanitarie socio sanitarie di cui all'articolo 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992 numero 502 nonché a quelle veterinarie per ogni finalità di prevenzione diagnosi e cura anche per gli accompagnatori fermo restando quanto previsto dall'articolo due bis del decreto legge 22 Aprile 2021 numero 52 per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e dell'articolo 7 del decreto legge 24 dicembre 2021 numero 221 per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali socio assistenziali socio sanitarie e hospice

Esigenze di sicurezza per le quali è consentito l'accesso agli uffici aperti al pubblico dalle forze di polizia e delle forze locali allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti

Esigenze di giustizia per le quali è consentito l'accesso agli uffici giudiziari agli uffici dei servizi sociosanitari e esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata

SUPER GREEN PASS

E' necessario il Green Pass rafforzato per le attività che si svolgono, nei seguenti luoghi:

- Alberghi e altre strutture recettive;
- Sagre e fiere, convegni e congressi;
- Feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- Impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
- Servizi di ristorazione all'aperto;
- Ristorazione al tavolo e consumo al banco al chiuso;
- Piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all'aperto;
- Centri culturali, centri sociali e ricreativi anche per le attività all'aperto;
- Spettacoli;
- Eventi sportivi (ad esempio palazzetti dello sport e stadi);
- Discoteche;
- Cerimonie pubbliche;
- Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- Piscine, centri natatori, sport di squadra, palestre, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce;
- Centri termali, salvo che per gli accessi per usufruire di prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche;
- Parchi tematici e di divertimento;
- Sale gioco e scommesse, bingo e casinò;
- Mezzi di trasporto, compreso quello pubblico locale o regionale;
- Strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice (come accompagnatori 3 dosi o 2 dosi + tampone).

GREEN PASS BASE

Per esclusione, sarà sufficiente il Green Pass base per tutte le attività che **non rientrano** tra quelle per le quali è obbligatorio il Green Pass rafforzato o tra quelle per le quali **non è necessario** il Green Pass. A scopo esemplificativo:

- Negozi di abbigliamento, arredamento, gioiellerie, elettronica, vendita hardware e altri beni non essenziali;
- Parrucchieri, estetisti;
- Uffici pubblici, servizi postali, bancari e finanziari;
- Tabaccherie, edicole al chiuso.

CONTROLLI

LUOGHI SENZA OBBLIGO DI GREEN PASS

I titolari degli esercizi commerciali di vendita di prodotti alimentari e bevande devono verificare che i soggetti privi di green pass base **non consumino alimenti e bevande sul posto**, senza ulteriori controlli.

LUOGHI CON OBBLIGO DI GREEN PASS RAFFORZATO

Il commerciante ha l'obbligo di **controllare il suddetto Green Pass rafforzato**.

In caso di mancato controllo, sarà applicata la disciplina sanzionatoria prevista all'art. 4 del d.l. n. 19/2020 convertito in l. 35/2020 il quale stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento individuate e applicate con i provvedimenti adottati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 (sia per il negoziante che per il cliente/visitatore) fino all'applicazione, in alcuni casi, della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività.

LUOGHI CON OBBLIGO DI GREEN PASS BASE

I titolari degli esercizi per i quali è richiesto il Green Pass base (ad es. negozi di elettronica o di vendita di hardware) **non devono effettuare necessariamente** i controlli sul possesso dello stesso **all'ingresso**, ma possono svolgerli **a campione** successivamente all'ingresso della clientela nei locali.

Resta poco chiaro quali procedure di controllo a campione possano essere considerate valide in caso di verifica.

Si consiglia, quindi, di controllare tutti i clienti/visitatori.

OVER 50 SENZA VACCINO

Dal 1° febbraio scatta l'obbligo vaccinale per tutti gli over 50.

Chi non risultasse in regola rischierà una **sanzione di 100 euro una tantum**, irrogata direttamente dall'Agenzia delle entrate, che si occuperà di incrociare i dati sulla popolazione residente con quelli delle anagrafi vaccinali.